

ALLEGATOA alla Dgr n. 921 del 22 maggio 2012

pag. 1/6

Programma Operativo FEP per il settore pesca in Italia ASSE PRIORITARIO 3 - MISURA 3.1 "AZIONI COLLETTIVE" Reg. CE n. 1198/2006, art. 37 par. 1 lett. n) "Aiuti alle Organizzazioni di Produttori"

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Introduzione

Le Organizzazioni di Produttori (di seguito OO.PP.) rappresentano un elemento portante dell'organizzazione comune dei mercati, consentendo di adeguare la produzione alla domanda del mercato.

L'Unione Europea ha incoraggiato la loro creazione sin dagli esordi della politica comune della pesca.

Le OO.PP., per loro natura, hanno lo scopo di migliorare la commercializzazione dei prodotti, in particolare attraverso le seguenti attività:

- programmazione della produzione (dal punto di vista quantitativo e qualitativo);
- concentrazione dell'offerta e commercializzazione diretta della produzione dei soci;
- partecipazione alla gestione delle crisi di mercato;
- riduzione dei costi di produzione e stabilizzazione dei prezzi all'origine;
- promozione di tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali e dei processi di rintracciabilità alimentare;
- adozione di tecnologie innovative e realizzazione di interventi di logistica;
- accesso a nuovi mercati.

Le OO.PP., pertanto, possono rendersi parte attiva nei processi di attuazione delle politiche di settore. Tra queste assumono particolare importanza la razionalizzazione dello sforzo di pesca e la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

Lo scopo della misura è quella di incentivare la costituzione ed il miglioramento delle OO.PP. nel settore della pesca e dell'acquacoltura, considerato l'assoluto rilievo delle funzioni ad esse assegnate dall'ordinamento comunitario.

1. Finalità

Ai sensi del Reg. CE n. 1198/2006 art. 37, lett. n), il FEP può finanziare:

- "Operazioni volte alla costituzione ed al funzionamento amministrativo delle OO.PP riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000";
- "Operazioni di ristrutturazione e/o attuazione dei "Piani di miglioramento della qualità" presentati dalle OO.PP. riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000".

2. Area territoriale di attuazione

Il territorio della Regione Veneto.

3. Interventi ammissibili

Spese sostenute dalle OO.PP., riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 104/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per:

- a) la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle OO.PP.;
- b) l'attuazione di "Piani di miglioramento della qualità dei prodotti" così come previsto dall'articolo 12 del Reg.(CE) n. 104/2000 (il Piano deve essere stato approvato dall'Autorità nazionale competente);
- c) la ristrutturazione delle OO.PP., al fine di accrescerne l'efficienza in linea con le esigenze del mercato. Si precisa che la ristrutturazione delle OO.PP. comprende casi in cui un'O.P. subisce cambiamenti significativi, riguardanti ad esempio la composizione dei soci, i prodotti interessati, il volume della produzione, ecc., senza tuttavia che tali cambiamenti comportino l'istituzione di una nuova organizzazione di produttori e il suo riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 104/2000.

4. Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni d'interesse

La dichiarazione d'interesse, da redigere in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti che si allegano alla domanda medesima, deve essere compilata utilizzando il modello reso disponibile dalla competente Struttura regionale - Unità di Progetto Caccia e Pesca - e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione d'interesse, completa della relativa documentazione, deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Veneto – U.P. Caccia e Pesca – Via Torino, 110 – 30172 MESTRE (VE), entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La dichiarazione d'interesse presentata oltre il termine perentorio o con modalità diverse dalla raccomandata A.R. è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

Qualora la data di scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione d'interesse cada di sabato o in giorno festivo, questa si intende posposta al primo giorno lavorativo successivo.

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia autentica, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

5. Soggetti ammissibili

Organizzazioni riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 104/2000.

Non possono fruire degli aiuti previsti dal presente provvedimento i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

6. Requisiti per l'ammissibilità

Al momento della domanda devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) le OO.PP. devono aver ricevuto il riconoscimento di cui all'art. 5, paragrafo 2, del Reg. CE n. 104/2000, dopo la data del 1° gennaio 2007;
- b) nel caso di interventi di cui alla lettera b) del sopra riportato paragrafo 3, le OO.PP. devono aver ricevuto il riconoscimento specifico di cui all'art. 12 Reg. CE n. 104/2000;
- c) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- d) nel caso in cui l'OP utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere all'aiuto di cui trattasi dovranno presentare, unitamente alla domanda, la seguente documentazione in corso di validità:

- a) scheda posizione fiscale e scheda dati anagrafici (modelli forniti dalla competente U.P. Caccia e Pesca);
- b) relazione tecnica in cui si evidenzia l'attività svolta dal soggetto richiedente con particolare riferimento alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici per i quali è stata riconosciuta l'O.P., con riferimento agli ultimi tre anni;
- c) certificato camerale, in carta semplice, attestante la vigenza dell'impresa;
- d) atto costitutivo, statuto, estratto libro soci;
- e) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi;
- f) progetto/programma di ristrutturazione dell'O.P.;
- g) autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
- h) numero di codice ditta INAIL e di matricola azienda INPS del soggetto richiedente l'aiuto;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'attestazione che l'intervento oggetto di richiesta di aiuto non comporta la sostituzione di beni che hanno fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando;
- j) assenso alla pubblicazione dei propri dati, in conformità all'art. 30 Reg. (CE) n. 498/2007;
- k) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la base giuridica ai sensi della quale si opera in regime IVA non recuperabile;
- L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

8. Spese ammissibili

Sono considerate oggetto di aiuto le sole spese aventi un legame diretto con gli interventi indicati al precedente paragrafo 3 lett. a, b e c, che rispettano le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dai regolamenti comunitari, nonché dai documenti attuativi di riferimento adottati a livello nazionale, sostenute dalle OO.PP. che hanno ottenuto il riconoscimento dopo il 01/01/2007.

Si precisa che le spese relative ai lavori preparatori per la costituzione dell'organizzazione, nonché le spese relative all'elaborazione dell'atto costitutivo e dello statuto o alla loro modifica, sostenute dopo il 1° gennaio 2007, e prima che intervenga l'atto di riconoscimento ai sensi dell'art. 5, sono considerate ammissibili, ma potranno essere rimborsate solo dopo che l' OP sia stata effettivamente riconosciuta.

Qualora il riconoscimento della O.P. sia avvenuto antecedentemente la data dello 01/01/2007, saranno considerate oggetto di aiuto solo le spese sostenute a decorrere da questa data e fino alla scadenza dei tre anni successivi.

Le spese oggetto di aiuto sono ammissibili se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità (1° gennaio 2007).

In aggiunta a quanto sopra specificato, si riporta quanto segue:

Per l'istituzione e per la ristrutturazione delle OO.PP. : sono considerate oggetto di aiuto le spese sostenute dall'O.P., rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno solare, a partire dalla data del riconoscimento o dalla data di decisione di ristrutturazione.

Le spese ammissibili sono:

- a) spese relative ai lavori preparatori per la costituzione dell'organizzazione nonché spese relative all'elaborazione dell'atto costitutivo e dello statuto o alla loro modifica;
- b) spese relative al controllo del rispetto delle norme di cui all'art. 5, par. 1 del Reg. CE n. 104/2000;
- c) spese relative al personale (salari e stipendi, spese di formazione, oneri sociali e spese per missioni) nonché onorari per servizi e consulenze tecniche;

- d) spese relative alla corrispondenza e alle telecomunicazioni;
- e) spese relative al materiale di dotazione degli uffici nonché le spese di leasing per le attrezzature di tali uffici;
- f) spese relative ai mezzi di cui dispongono le organizzazioni per il trasporto del personale;
- g) spese di locazione o, in caso di acquisto di immobili, spese per interessi realmente pagati, nonché altre spese e oneri risultanti dall'occupazione degli edifici necessari per il funzionamento amministrativo dell'organizzazione di produttori;
- h) spese di assicurazione relative al trasporto del personale, ai locali amministrativi ed alle loro attrezzature. L'importo delle spese deve essere stabilito sulla base di documenti contabili aventi valore probante. Per l'attuazione dei "Piani di miglioramento della qualità": sono considerate oggetto di aiuto le spese effettivamente sostenute dall'O.P. per l'elaborazione e l'attuazione del "Piano di miglioramento della qualità" approvato conformemente all'art. 12 del Reg. (CE) n. 104/2000, nel primo, nel secondo e nel terzo anno solare, a partire dalla data del riconoscimento specifico, che rientrano nelle voci seguenti:
- a) spese relative agli studi preliminari, alla definizione e alla modifica del piano; N.B. Si precisa che le spese di cui alla lettera a) sostenute dopo il 1° gennaio 2007 e prima che intervenga l'atto di riconoscimento ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 104/2000, sono considerate ammissibili, ma potranno essere rimborsate solo dopo che l'OP sia stata effettivamente riconosciuta.
- b) spese relative al personale (salari e stipendi, spese di formazione, oneri sociali e spese per missioni) nonché onorari per servizi e consulenze tecniche;
- c) spese relative alla corrispondenza e alle telecomunicazioni;
- d) spese relative al materiale di dotazione degli uffici, nonché le spese di leasing per le attrezzature di tali uffici:
- e) spese relative alle azioni destinate ad informare gli aderenti sulle tecniche o sulle conoscenze in materia di miglioramento della qualità;
- f) spese relative all'elaborazione e all'attuazione di un sistema destinato a controllare il rispetto delle misure decise dall'organizzazione per l'applicazione del "Piano di miglioramento della qualità".

Altre spese non espressamente indicate nei punti precedenti saranno valutate dalla competente U.P. Caccia e Pesca ed eventualmente riconosciute solo se strettamente e chiaramente riconducibili all'attuazione del "Piano di miglioramento".

Le spese ammissibili sono considerate al netto di oneri accessori e imposte, compresa l'IVA, a meno che questi non siano realmente e definitivamente sostenuti dal soggetto ammesso all'aiuto, siano non recuperabili e siano pertinenti alle tipologie di spesa sopra declinate.

9. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese espressamente indicate come tali nei regolamenti comunitari inerenti il FEP. In particolare, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- b) contributi in natura;
- c) le spese di manutenzione ordinaria;
- d) materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario o per i quali non sia dimostrata l'attinenza alle operazioni finanziate.

10. Modalità di calcolo dell'aiuto.

L'aiuto di cui all'art. 37, lettera n) del Reg. 1198/2006 è concesso per un massimo di tre anni dalla data di riconoscimento o dalla data dell'approvazione della ristrutturazione dell'O.P. ed è decrescente nell'arco dei tre anni in questione.

<u>L'importo massimo</u> dell'aiuto concedibile per O.P., è <u>pari a Euro 180.000,00</u>=.

Fermo restando l'importo massimo di Euro 180.000,00=, l'aiuto di cui all'art 37, lettera n) del Regolamento 1198/06 è calcolato nel seguente modo:

- l'aiuto di cui alla lettera a) dell'art. 15 del Reg. CE 498/2007 corrisponde ad un importo pari a:
 il 60%, il 40% e il 20% delle spese di costituzione e funzionamento sostenute dall'O.P., rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno solare, calcolati dalla data di riconoscimento;
- l'aiuto di cui alla lettera **b**) dell'art. 15 del Reg. (CE) 498/07, per le O.P. che hanno ottenuto il riconoscimento specifico di cui al Reg. (CE) 104/2000, corrisponde ad un importo pari a:
 - il **60%**, il **50%** e il **40%** delle spese destinate dall'O.P. all'attuazione del "<u>Piano di miglioramento della qualità"</u>, rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno solare calcolati dalla data del riconoscimento specifico;
- l'aiuto di cui alla lettera c) dell'art 15 del Reg. (CE) 498/2007 (<u>ristrutturazione</u>) corrisponde all'importo delle voci di spesa calcolate alla lettera a) diminuito del 50%, calcolato dalla data della ristrutturazione.

Qualora l'O.P. sia stata riconosciuta antecedentemente l'1 gennaio 2007, la quantificazione delle spese ed il pertinente calcolo dell'aiuto saranno effettuati esclusivamente sui costi sostenuti a decorrere da tale data e sino alla scadenza del periodo di tre anni a partire dalla data di riconoscimento della O.P.

11. Valutazione istruttoria

L'Unità di Progetto Caccia e Pesca provvede alla ricezione delle domande, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

Le domande che presentano irregolarità non sanabili vengono archiviate.

Sono considerate irregolarità non sanabili:

- l'invio fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle prescritte;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

Le domande valutate positivamente saranno inserite in uno specifico "elenco" che riporta:

- il nominativo del soggetto beneficiario;
- il codice fiscale o P. IVA;
- l'aiuto complessivamente concesso;
- la quota comunitaria;
- la quota nazionale;
- la quota regionale.

Con successivo provvedimento la Giunta Regionale provvederà alla concessione dei benefici alle OO.PP. aventi titolo sulla base degli esiti istruttori di cui sopra;

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

Riferimenti normativi

- Reg. CE n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Vademecum FEP della Commissione Europea del 26 marzo 2007;
- "Programma Operativo FEP per il settore pesca in Italia" (approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6792 del 19.12.2007);
- Documenti Nazionali, approvati dalla Cabina di regia nazionale:
 Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007 -2013;
 Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti;
 Criteri di selezione per la concessione degli aiuti.